

Per le spa comunali vale la «231»

Il decreto non si applica a enti pubblici territoriali e non economici

Guglielmo Saporito

Nuove responsabilità per le società di enti pubblici, che sono sottoposte alla legge 231 del 2001 anche se svolgono funzioni pubbliche dell'ente territoriale.

Questo è il principio posto dalla Cassazione penale con la sentenza 10 gennaio 2011 n. 234, relativa a una società siciliana attiva nello smaltimento dei rifiuti. Non basta, quindi, a garantire immunità dalla legge 231 un trasferimento dal Comune di risorse e funzioni amministrative, con titolarità dei poteri coattivi di imposizione e di riscossione di tariffe.

Sfuggono alla legge 231 del 2001 solo gli enti pubblici territoriali (articolo 1), quelli non economici e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale: ma alle loro società la legge 231 va sempre applicata, anche se personale e attività provengano dall'ente locale.

L'orientamento della Cassazione riguarda tutte le società degli enti pubblici che svolgono attività economica (quindi, tutte le società di capitali) anche se vi sono ricadute indi-

rette su beni costituzionalmente garantiti, quali, ad esempio, il diritto alla salute (articolo 32 della Costituzione) e il diritto all'ambiente (articolo 9 della Costituzione).

Sono quindi soggette alla legge 231/2001 le società che gestiscono attività sanitaria (Cassazione penale, sentenza n. 28699/2010), le ex municipalizzate (oggi Ato) che gestiscano igiene pubblica e rifiuti (Cassazione penale, sentenza n. 234/2011) e anche, osserva il giudice penale, «un numero pressoché illimitato di enti» operanti in settori in cui vengono in rilievo il diritto alla salute, all'ambiente, diritto all'informazione e alla sicurezza antinfortunistica, igiene del lavoro, tutela del patrimonio storico e artistico, istruzione e alla ricerca scientifica.

Non esime dall'applicazione della legge il coinvolgimento, nell'attività degli enti, di valori costituzionali: l'attività economica genera di per se l'applicabilità dei controlli e delle sanzioni previste dalla legge 231/2001.

Non basta quindi affidare a una società di capitali attività

Il quadro

01 | CHI È SOGGETTO

L'orientamento della Corte di cassazione riguarda tutte le società degli enti pubblici che svolgono attività economiche (come tutte le società di capitali). Quindi tutte le società che gestiscono attività sanitaria, ex municipalizzate (oggi Ato) che gestiscono igiene pubblica, rifiuti, ambiente, diritto all'informazione e alla sicurezza antinfortunistica, igiene del lavoro, tutela del patrimonio storico e artistico, istruzione e ricerca scientifica

02 | CHI È FUORI

Sfuggono all'applicazione del decreto legislativo 231 solo gli enti pubblici territoriali, quelli non economici e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale, come quelle legate al diritto alla salute e all'ambiente (ma non le loro società commerciali)

dell'ente locale: la natura mista della società può essere utile ai fini di una loro collocazione privatistica, ma insieme a tali vantaggi (soprattutto operativi e contabili), vi è appunto lo svantaggio di essere sottoposti alle stesse procedure e sanzioni che incombono sulle società costituite da privati.

Nel caso specifico deciso dalla Cassazione, a una società del Comune siciliano è stata negata l'immunità di cui avrebbe goduto l'ente locale se avesse mantenuto proprie funzioni.

Truffe, concussioni, corruzioni e false comunicazioni sociali, qualora accertate a carico della società dell'ente locale, generano quindi sanzioni amministrative e misure cautelari che vanno, per la legge 231/2001, dalla perdita di finanziamenti alla nomina di un commissario giudiziale.

Tutto ciò nei tempi propri della magistratura penale, quindi ben più celeri rispetto alla Corte dei Conti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COMI www.ilssole24ore.com/norme

Il testo della sentenza

